

ACCORDO QUADRO

Procedura aperta di carattere comunitario, preordinata all'affidamento di accordo quadro, ai sensi degli artt. 55, 5° comma, e 59 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto la gestione del «*Servizio di cassa a favore della Rete di Scuole U.L.I.S.S.E.*».

ACCORDO QUADRO

PER IL SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA RETE DI SCUOLE

C.I.G. 6519775089

Tra

L'ISTITUTO SCOLASTICO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A.MEUCCI", (codice ministeriale LEIS00600N), con sede in Casarano (Le), viale Francesco Ferrari n. 69, C.A.P. 73042, nella persona della Prof.ssa CONCETTA AMANTI, in qualità di Dirigente Scolastico, in proprio e nella qualità di Istituto Capofila della Rete di Scuole U.L.I.S.S.E. costituita ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 275/99

(indicato nel prosieguo anche come l'«**Istituto Capofila**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

Poste Italiane S.p.A., Patrimonio Bancoposta, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, iscrizione Registro delle Imprese di Roma 97103880585/1996, Codice Fiscale n. 97103880585, Partita IVA n. 01114601006, nella sua qualità di impresa capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale costituito con Banca del mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (mandante) agli effetti del presente accordo domiciliata presso la sede centrale di Roma, Viale Europa n. 190, nella persona del Dott. Pasquale Marchese, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore della funzione Mercato Privati, Procuratore, domiciliato ai fini del presente atto presso detta sede, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza, autenticato dal notaio in Roma, Dott. Pierluigi Ambrosone, repertorio n. 47774;

(indicato nel prosieguo come il «**Gestore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06.

Premesso che

- a) a mezzo di Determinazione a Contrarre prot. n. 8891 del 15 dicembre 2015, adottata dal Dirigente Scolastico, l'Istituto Capofila ha avviato una procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, comma 5°, e 59, comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, governata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e volta all'individuazione di un operatore economico terzo al quale affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali della gestione del "Servizio di cassa" (da qui in poi, il "**Servizio**"), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e

prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione di Cassa, nel Disciplinare di Gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b) l'Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo "con unico fornitore", ai sensi di quanto disposto dal comma 4° dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/06, e risponde all'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all'abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, e alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
- c) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data 17 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.C.E. n. id: 2015-168924 in data 22 dicembre 2015, sulla G.U.R.I. n. 152 del 28 dicembre 2015, sul sito internet www.iismeucci.gov.it in data 21 dicembre 2015, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale Il Corriere della Sera e Il Messaggero, in data 30 dicembre 2015, nonché sui due ulteriori quotidiani a rilevanza locale Il Giornale – Ed. Roma e Il Nuovo Quotidiano di Puglia – Ed Lecce sempre in data 30 dicembre 2015, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. n. 163/06;
- d) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante www.iismeucci.gov.it;
- e) a mezzo di Determinazione n. 1494 del 22 febbraio 2016, adottata dal Dirigente Prof.ssa Concetta Amanti, l'Istituto Capofila ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;
- g) l'Istituto Capofila ha proceduto, anche avvalendosi del sistema *AVCPass*, alle verifiche ufficiose sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- h) a mezzo di Determinazione n. 8645 del 04 novembre 2016, adottata dal Dirigente Prof.ssa Concetta Amanti, l'Istituto Capofila, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 04142/2016 con la quale il Supremo Consesso Amministrativo ha riformato la sentenza breve del T.A.R. Puglia – Sez. Staccata di Lecce – Sezione II n. 00806/2016, legittimando tutti gli atti di gara e i provvedimenti emessi dalla Stazione Appaltante, ha confermato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico di cui al D.U.R.C. INPS n. 3735279 del 12/07/2016;

- i) a mezzo di polizza bancaria emessa in data 28/11/2016 da Banca Popolare di Sondrio n. FDI 235986/16 per l'importo di Euro 35.000,00 e con scadenza in data 31/12/2020 emessa da soggetto terzo rispetto al Gestore, il Gestore stesso ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto Capofila la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- j) ai sensi dell'art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l'Istituto Capofila ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. INPS n. 3735279 del 12/07/2016;
- k) è decorso il termine dilatorio per la stipula dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 11, comma 10° del D.Lgs. n. 163/06;
- l) con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti al Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- «**Accordo di Rete**»: l'intesa, previamente sottoscritta dalle istituzioni scolastiche aderenti, che nell'istituire la rete di scuole committente del presente appalto, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06, ne regola le finalità, gli impegni reciprocamente assunti dai soggetti aderenti e in via generale le modalità di funzionamento;
- «**Accordo Quadro**»: il presente contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. 163/06, che viene sottoscritto con l'Aggiudicatario della procedura e che ha come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali delle Convenzioni da affidarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tecniche dei servizi da acquisirsi;
- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**», «**Appaltatore**», «**Fornitore**» o «**Gestore**»: il soggetto cui, è affidato il presente Accordo Quadro, e verso il quale saranno eventualmente aggiudicate le successive convenzioni;
- «**Appalto**» o «**Servizio di cassa**»: complessivamente intesa, la gestione del «*Servizio di cassa a favore della Rete di Scuole*», consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo agli Istituti aderenti all'Accordo di Rete, nonché nella custodia dei titoli e dei valori, oggetto della presente procedura;

- «**Bando di Gara**»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, del predetto Decreto;
- «**Capitolato Tecnico**»: il documento, allegato *sub* A al presente Accordo Quadro, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alle Istituzioni Scolastiche devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- «**Convenzione di Cassa**»: il documento contrattuale che, in esecuzione del presente Accordo Quadro ed in conformità al *format* di cui all'allegato E del medesimo Accordo, sarà se del caso stipulato tra l'Aggiudicatario della presente procedura e il singolo Istituto Scolastico che intende fruire dei relativi servizi, e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l'Istituto medesimo e il Gestore. Il modello contrattuale in questione è stato già oggetto di approvazione preventiva ad opera del MIUR sotto forma di schema tipo, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 1°, del D.M. 44/2001;
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dei singoli affidamenti da parte dell'Appaltatore. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- «**Disciplinare di Gara**»: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa;
- «**Istituto**» o «**Istituzione Scolastica**» o «**Istituto Scolastico**»: la singola istituzione scolastica aderente alla rete di scuole;
- «**Istituto Capofila**» o «**Stazione Appaltante**»: l'Istituto Scolastico Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «Antonio Meucci», con sede in Casarano (Le) viale Francesco Ferrari n. 69 (codice ministeriale LEIS00600N), nella veste di soggetto pubblico che, anche in nome e per conto delle altre istituzioni scolastiche appartenenti alla rete, giusto quanto stabilito dall'art. 7 del d.P.R. 275/99 e dall'art. 33 del D.Lgs. 163/06, affida l'Accordo Quadro all'operatore economico individuato mediante la presente procedura;
- «**Istituto Convenzionato**»: l'Istituzione Scolastica che abbia sottoscritto una Convenzione di Cassa;

- «**Offerta**»: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «**Offerta Tecnica**») ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Operatore economico aggiudicatario ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini della disposta aggiudicazione;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/05 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Regolamento**»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 contenente il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*»;
- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto Capofila e gli Istituti aderenti alla rete, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo Quadro. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;
- «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente nominato da ciascun Istituto Convenzionato ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. 207/10;
- «**Rete di Scuole U.L.I.S.S.E.**»: le Istituzioni Scolastiche, di cui all'allegato *sub F*, che hanno sottoscritto l'Accordo di Rete, e quelle che aderiranno ad esso in futuro, ai sensi dell'art. 3, comma 4° del presente Accordo Quadro, per l'acquisizione in forma aggregata del Servizio di Cassa.

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
 - **Allegato A**: Capitolato Tecnico;
 - **Allegato B**: Disciplinare di Gara;
 - **Allegato C**: Offerta Economica dell'Operatore;
 - **Allegato D**: Offerta Tecnica dell'Operatore;
 - **Allegato E**: Schema di Convenzione di Cassa;
 - **Allegato F**: Elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti al Contratto di Rete;

- **Allegato G:** Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
 - **Allegato H:** Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
 3. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Accordo Quadro, nei casi di non piena conformità.

Art. 3 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Istituto Capofila affida al Gestore la prestazione del «**Servizio di cassa**» in favore degli Istituti aderenti alla Rete di Scuole, alle condizioni tecniche, economiche e giuridiche previste dal presente Accordo e dagli atti di gara, ivi incluse le Offerte Tecnica ed Economica formulate dal Gestore.
2. Il presente Accordo regola le caratteristiche prestazionali del Servizio e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra gli Istituti aderenti all'Accordo di Rete e l'Appaltatore, in occasione dell'attivazione dei singoli Servizi nell'ambito delle Convenzioni di Cassa, ed impegna l'Appaltatore ad eseguire il Servizio mediante sottoscrizione, con i singoli Istituti che ne facciano richiesta, di una o più Convenzioni di Cassa aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
3. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, il Gestore si impegna a sottoscrivere con ciascun singolo Istituto aderente alla Rete di Scuole che ne faccia richiesta, Convenzioni di Cassa aventi ad oggetto il Servizio complessivamente inteso, comprensivo dei servizi meglio specificati nel Capitolato Tecnico allegato *sub A*, tra cui la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo agli Istituti Scolastici aderenti alla Rete di Scuole e dagli stessi ordinate, la custodia e amministrazione dei titoli e valori, il rilascio di carte prepagate, i servizi di anticipazione di cassa e di apertura di credito finalizzate alla realizzazione di progetti formativi, l'attivazione di strumenti evoluti di incasso, nel rispetto delle condizioni economiche di aggiudicazione di cui all'allegato *sub C*.
4. L'Aggiudicatario del Servizio, fino all'importo massimo di cui all'art. 9, comma 1°, dovrà consentire l'adesione al presente Accordo Quadro, agli stessi patti, prezzi e condizioni risultanti dall'aggiudicazione, anche a favore di altri Istituti Scolastici, che, previa sottoscrizione dell'Accordo di Rete, formuleranno apposita richiesta in tal senso.
5. La stipula del presente Accordo Quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, al pari della stipula delle singole Convenzioni di Cassa, non sarà costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore stesso

L'Accordo Quadro avrà unicamente la funzione di regolamentare giuridicamente le singole ed eventuali Convenzioni che potranno essere stipulate in futuro.

6. La decisione della Rete di addivenire o meno alla stipula di una Convenzione con l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, e quella del singolo Istituto di attivare singoli servizi nell'ambito della Convenzione, avranno carattere eventuale e discrezionale, e verranno adottate dalla Rete e dal singolo Istituto entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e della Convenzione, sulla base di una insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. L'affidatario dell'Accordo Quadro non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, né da parte della Rete né da parte dei singoli Istituti, qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro non divenisse affidatario di Convenzioni, e/o l'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni stipulate dovesse avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto a quelli previsti nell'Accordo e nelle Convenzioni stesse.
7. Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione del Servizio in via di esclusiva in favore del Gestore. Anche nel corso della validità dell'Accordo Quadro stesso, la Stazione Appaltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il Servizio oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dall'Aggiudicatario.
8. Nei casi di cui ai precedenti commi, i quantitativi previsti dalle singole Convenzioni di Cassa si intenderanno automaticamente ridotti e decurtati, e il Gestore non avrà nulla a che pretendere nel caso in cui i volumi previsti nel presente Accordo Quadro e nelle relative Convenzioni di Cassa dovessero subire un decremento.

Art. 4 *(Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe)*

1. Il presente Accordo Quadro avrà una durata di **4 (quattro) anni**, naturali e consecutivi, dalla data della sua sottoscrizione. Rimane ferma la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3°.
2. Le Convenzioni di Cassa potranno essere stipulate dai singoli Istituti aderenti alla Rete di scuole, ed avranno una durata massima pari a **4 (quattro) anni**, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione delle stesse.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza dell'Accordo Quadro e nelle more dell'individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto originariamente stipulato e comunque per un periodo massimo di sei mesi e per non più di due volte.

4. L'Appaltatore, nei casi di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Accordo Quadro.

Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)

1. All'esito della stipula della Convenzione, il Servizio, comprensivo di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, sarà prestato nella stretta osservanza degli *standard* qualitativi fissati dal Capitolato Tecnico, dal presente Accordo, dallo Schema di Convenzione di Cassa, e delle prescrizioni normative in materia.
2. Il Gestore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la prestazione del Servizio, e si impegna ad eseguirla secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabilite nel presente Accordo, nelle Convenzioni di Cassa, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Convenzione e nelle migliori prassi industriali e commerciali, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto delle Convenzioni di Cassa basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione di tali Convenzioni, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità del Servizio alle previsioni del presente Accordo Quadro, delle Convenzioni di Cassa e del Capitolato Tecnico;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
 - e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro o alla Convenzione di Cassa.
7. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
8. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
9. Il Gestore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.

Art. 6 (Stipula delle Convenzioni di Cassa)

1. Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Rete di Scuole potrà richiedere al Gestore di sottoscrivere una Convenzione di Cassa, nei limiti di complessiva capienza delle quantità previste dall'Accordo Quadro. Il Gestore sarà obbligato a stipulare la Convenzione richiesta, alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.
2. In sede di formalizzazione della Convenzione, la Rete, sulla base dei fabbisogni del singolo Istituto, provvederà a selezionare le attività del Servizio rispetto alle quali richiedere la somministrazione attuale o eventuale da parte del Gestore, nell'ambito di quelle prestabilite dal presente Accordo Quadro.
3. Le Convenzioni di Cassa saranno stipulate, secondo il relativo schema di cui all'Allegato *sub E*, entro il termine di validità dell'Accordo Quadro e nei limiti quantitativi qui previsti, e potranno avere una durata massima pari a 48 mesi dalla data della loro sottoscrizione. Le Convenzioni di Cassa conterranno l'indicazione dei singoli servizi che ciascun Istituto potrà acquistare nell'ambito della Convenzione stessa.

4. Ciascuna Convenzione di Cassa sarà trasmessa al Gestore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), firmato digitalmente; entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, il Gestore dovrà restituire al mittente, con le medesime modalità, la Convenzione di Cassa firmata digitalmente, per accettazione.
5. In sede di stipula delle singole Convenzioni, ciascun Istituto potrà integrare il contenuto negoziale del presente Accordo Quadro introducendo quanto segue, previo parere del Ministero:
 - ulteriori casistiche di applicazione di clausole penali, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
 - ulteriori ipotesi di recesso o risoluzione della Convenzione di Cassa, aggiuntive o sostitutive rispetto a quelle già previste nel presente Accordo Quadro;
 - modalità e termini di pagamento diversi da quelli fissati nel presente Accordo, nel limite comunque del pagamento delle prestazioni entro i termini concordati tra le parti anche in deroga al D.Lgs. n. 231/02, ricorrendone i presupposti;
 - ulteriori o diverse modalità di verifica delle prestazioni commesse, rispetto a quelle contemplate nel presente Accordo;
 - ogni altra modifica nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo, che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all'aggiudicazione, delle condizioni sostanziali di cui al presente Accordo Quadro e delle previsioni di legge nazionali e comunitarie;
 - ogni altra previsione che si rendesse necessaria o semplicemente opportuna, su disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto della Convenzione di Cassa rispetto a previsioni normative, vigenti o sopravvenute.
6. Le singole Convenzioni di Cassa potranno, se del caso, essere oggetto di appositi atti aggiuntivi, volti ad integrarne i contenuti tecnico-prestazionali o quelli di natura economica, nei limiti consentiti dal presente Accordo Quadro.
7. La Stazione Appaltante richiederà la stipula di Convenzioni di Cassa nel limite massimo dei volumi prestazionali ed economici complessivamente previsti dal presente Accordo Quadro.
8. La titolarità e la gestione contrattuale dei diritti e degli obblighi discendenti dalla singola Convenzione spetterà unicamente al singolo Istituto che l'ha sottoscritta. E' esclusa qualunque forma di responsabilità solidale e/o manleva dell'Istituto Capofila, o degli altri Istituti aderenti alla Rete di Scuole, sia verso il Gestore che verso terzi soggetti, per fatti attinenti all'esecuzione delle singole Convenzioni.

Art. 7 (Organi di governo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni, e modalità di raccordo tecnico-operative)

1. L'esecuzione dell'Accordo Quadro avverrà sotto il ministero di un Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro, esponente dell'Istituto Capofila individuato nella persona del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi sig. Zinzi Antonio Palmiro.
2. L'esecuzione delle singole Convenzioni sarà posta sotto il ministero di un Responsabile Unico del Procedimento nominato da ciascun Istituto Convenzionato ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. 207/10, assegnatario anche dei compiti di Direttore dell'Esecuzione in merito alla singola Convenzione qualora l'Istituto Convenzionato non intenda preporvi distinto soggetto.
3. Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro provvede, in sede di secondo livello, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano globalmente eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
4. Rientra in particolare tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro la sorveglianza sull'andamento esecutivo delle singole Convenzioni rispetto al presente Accordo Quadro e l'orientamento delle scelte fondamentali sulla gestione esecutiva dell'Accordo stesso, per finalità di uniformità prestazionale, con particolare ma non esclusivo riguardo:
 - a) alla verifica di capienza e corrispondenza tra il valore economico del presente Accordo e quello cumulativo delle singole Convenzioni, ai fini del rispetto dell'importo massimo del presente Accordo;
 - b) subordinatamente alla positiva verifica di cui al punto che precede, al rilascio dell'autorizzazione interna alla stipula della singola Convenzione, verso l'Istituto che ne faccia richiesta;
 - c) al monitoraggio sul rispetto del termine di durata massima delle singole Convenzioni, pari a 48 mesi dalla data della loro sottoscrizione;
 - d) all'autorizzazione dei subappalti richiesti agli Istituti Convenzionati;
 - e) alle decisioni in merito alle variazioni delle prestazioni, alle sospensioni ed alla risoluzione dell'Accordo Quadro e delle singole Convenzioni, fermo il procedimento di legge;
 - f) alle decisioni in merito alle proroghe dell'Accordo Quadro, nei casi previsti dall'Accordo stesso, e ad ogni altra ipotesi di ampliamento oggettivo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dall'Accordo medesimo e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

6. Il Responsabile del Procedimento della Convenzione, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione stessa, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale di primo livello, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Per finalità di centralizzazione degli archivi presso l'Istituto Capofila, il R.U.P. della singola Convenzione è tenuto a trasmettere sollecitamente al Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro ogni documento e informazione inerente all'esecuzione della Convenzione medesima, rappresentando altresì le eventuali problematiche insorte in sede di prestazione delle attività affidate al Gestore.
7. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Accordo Quadro e del Capitolato Tecnico.
2. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione istituzionale del Servizio di Cassa.
3. L'Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 162, ove compatibile con i codici etici del Gestore.
4. In particolare l'Appaltatore si attiene ai principi come contemplati nel proprio Codice Etico e Modello Organizzativo adottati ai sensi del d. Lgs. 231/01 e s.m.i. per la prevenzione dei reati oggetto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, accessibili rispettivamente sul web site di Poste Italiane e di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale.
5. L'Appaltatore si asterrà dal porre in essere qualunque comportamento in contrasto con il proprio Codice Etico e Modello Organizzativo.
6. Resta espressamente inteso che, qualora l'Appaltatore e/o i dipendenti e/o collaboratori di questo pongano in essere, nelle relazioni tra le Parti previste dal presente Accordo, comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere l'accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo altresì il diritto al risarcimento del danno.

Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il presente Accordo ha un valore complessivo e meramente presuntivo pari a **€ 350.000,00 (Euro trecentocinquatamila/00)** IVA esclusa, determinato sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo, in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. I predetti valori potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili, anche per intervenute modifiche adottate con atti interni inerenti all'organizzazione dei servizi erogati dagli Istituti.
2. Per l'erogazione del Servizio, l'Appaltatore sarà remunerato sulla base delle seguenti condizioni quali indicate nell'Offerta Economica allegata *sub C* al presente Accordo Quadro, dei seguenti corrispettivi a canone, o unitari a misura, o percentuali:

	<i>Servizi</i>	<i>Corrispettivo</i>
1	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	€ 125,00 oltre IVA
2	Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di <i>remote banking</i>	€ 0,00
5	Commissioni a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€ 0,45 esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n.1, del D.P.R. 633/1972
7	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (oneri per singola operazione di ricarica)	€ 0,45 esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n.1, del D.P.R. 633/1972
8	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (oneri per singola operazione di ricarica)	€ 0,45 esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n.1, del D.P.R. 633/1972
9	Tasso annuo d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica	0,25 %

	<i>Servizi</i>	<i>Corrispettivo</i>
10	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa	4,00 %
11	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito	4,50 %
12	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori	€ 10,00 oltre IVA
13	Commissione per singola transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale	€ 0,00
14	Commissione per singola transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID bancario e postale	€ 0,75 esente da iva ai sensi dell'articolo 10, c. 1, n.1, del D.P.R. 633/1972
15	Commissione per singola transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino	€ 0,00
16	Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS <ul style="list-style-type: none"> • <i>Visa/Mastercard</i> • <i>Maestro</i> • <i>Pagobancomat</i> 	1,25% 0,85% 0,60%

3. La remunerazione per il servizio proprio di tesoreria, come prevista dall'**allegato H** avverrà:
a canone, in base al prezzo forfettario offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 2, e 12 della soprastante tabella;
4. La stazione appaltante riconoscerà all'appaltatore altre forme di remunerazione, secondo termini e modalità previste nell'**allegato G**:
- (i) **a misura**, secondo le effettive esigenze di fabbisogno della Rete di Scuole e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 5, 7, 8, 13, 14 e 15 della soprastante tabella;

(ii) **a percentuale**, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 9, 10, 11 e 16 della soprastante tabella.

5. Le valute sugli incassi e i termini di ammissibilità dei pagamenti sono previsti come definito nella tabella sottostante:

	<i>Servizi</i>	<i>Termini</i>
3	<i>Valute su incassi</i>	Zero giorni
4	<i>Termine di ammissibilità pagamento dei mandati</i>	Zero giorni

6. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 163/06, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.

7. Le prestazioni oggetto del Servizio potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ovvero dall'art. 311, comma 4°, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

8. La remunerazioni di cui al comma 3 (ii) e (iii) sarà dovuta alle relative scadenze senza necessità di fattura. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nell'allegato G alla relativa scadenza. Per le remunerazioni di cui al comma 3 (i), l'appaltatore emetterà le fatture, su base annuale, nell'ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno i singoli servizi erogati nell'arco dell'anno stesso, per cui non siano intervenuti in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

9. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico all'Istituto che ha sottoscritto la Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dalla Rete di Scuole.

10. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio.

11. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/02 e pertanto entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa e secondo le modalità previste nell'allegato H. Per eventuali esigenze organizzative e funzionali degli Istituti aderenti all'Accordo di Rete, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Quadro potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni). In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. lgs n. 231/02 e s.m.i., ciascun Istituto riconoscerà all'appaltatore, su base giornaliera, un tasso di interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali, nonché l'importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.
12. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. n. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Accordo Quadro, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dalla Stazione Appaltante;
 - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
13. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
14. In riferimento al comma 8 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.
15. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Accordo Quadro osservando le formalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06. Ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Accordo Quadro, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
16. Ciascun Istituto potrà compensare finanziariamente, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo.
17. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un Raggruppamento di imprese, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa facente parte dell'R.T.I. in proporzione alla quota di propria competenza e

dovranno essere trasmesse a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore delle singole imprese costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse.

Art. 10 ***(Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)***

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e con le relative Convenzioni di Cassa, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro o delle singole Convenzioni di Cassa.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
5. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle singole Convenzioni di Cassa, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
6. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e delle singole Convenzioni di Cassa, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto Capofila una garanzia ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 di cui in premessa, intestata all'Istituto Capofila medesimo.
7. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
8. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento dell'Accordo Quadro, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.
10. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto Capofila, la Rete e il singolo Istituto che ha sottoscritto la Convenzione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Accordo Quadro e dalle singole Convenzioni.

Art. 11 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni)

1. Dopo che la Convenzione è divenuta efficace, il R.U.P. della Convenzione stessa autorizza il Direttore dell'Esecuzione, ove nominato, a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nella Convenzione di Cassa per fatto o colpa dell'Istituto, l'Appaltatore può chiedere di recedere dalle stesse.
3. Ai sensi dell'art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all'art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione delle Convenzioni di Cassa superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di accogliere l'istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2°.
5. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite della Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione della Convenzione di Cassa. In caso contrario, è fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere la Convenzione stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 34.

Art. 12 (Verbale di avvio dell'esecuzione)

1. Dopo la stipula della Convenzione, al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione della Convenzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale, conformemente alla natura della prestazione.
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

Art. 13 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o della Convenzione.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa.
3. Quando, per l'effetto di forza maggiore, l'Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo Quadro e nelle relative Convenzioni di Cassa, il medesimo ne farà denuncia all'Istituto Capofila e, qualora rilevi per la singola Convenzione, al singolo Istituto convenzionato, entro 5 giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l'esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l'evento di forza maggiore
4. Negli altri casi, il competente Direttore dell'Esecuzione comunica all'Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il competente R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro o della Convenzione di Cassa nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dell'Accordo Quadro o della Convenzione senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora la Stazione Appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.

7. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione di Cassa per l'esecuzione del Servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sull'Accordo Quadro e sulla Convenzione di Cassa, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
10. Il competente Direttore dell'Esecuzione, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio prevista, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
11. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12. Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
13. Il verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall'Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione dell'Accordo Quadro e della Convenzione di Cassa, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, l'Istituto si impegna a informare, senza indugio, l'Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.

14. L'Appaltatore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con l'Istituto Capofila o l'Istituto convenzionato.
15. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa della Servizio, può diffidare per iscritto il competente R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, è condizione necessaria per iscrivere riserva all'atto della ripresa del Servizio, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Art. 14 *(Sospensioni illegittime)*

1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 14 sono considerate illegittime, e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell'art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.

Art. 15 *(Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore)*

1. Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro o alle Convenzioni di Cassa può essere introdotta ad iniziativa dell'Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell'Esecuzione e preventivamente approvata dall'Istituto, nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti nel successivo art. 17 del presente Accordo Quadro.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione stesso.

Art. 16 *(Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante)*

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione al presente Accordo Quadro e alle Convenzioni di Cassa, se non nei casi previsti dall'art. 311, comma 2°, del Regolamento.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del presente Accordo Quadro e della relativa Convenzione di Cassa e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione del Servizio. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal R.U.P. o dal soggetto titolare del potere di spesa.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Accordo Quadro.
4. In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto e che il Direttore dell'Esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Art. 17 *(Attestazione di regolare esecuzione e successivi provvedimenti)*

1. Il Direttore dell'Esecuzione verifica la corretta esecuzione del Servizio in conformità a quanto previsto dal presente documento, dal Capitolato Tecnico, dallo Schema di Convenzione e dagli altri Allegati.
2. All'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, ciascun Istituto emette attestazione di regolare esecuzione non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione, la quale contiene almeno quanto previsto all'art. 325, comma 2°, del d.P.R. 207/2010.
3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nella Convenzione

Art. 18 *(Penali)*

1. L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.:
 - a) **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, in caso di mancata disponibilità del Servizio OIL e del Servizio di *Remote Banking* per un tempo superiore alle 4 ore solari;

- b) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione della Convenzione stessa sottoscritta per accettazione, rispetto al termine di 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della suddetta Convenzione di Cassa, stabilito nel presente Accordo Quadro;
 - c) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'effettuazione di un'operazione da parte del Gestore, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, qualora più favorevoli, o dalla legge;
 - d) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nella trasmissione di ordini di pagamento, ordini di riscossione e altri documenti eventualmente richiesti dall'Istituto, ai sensi dell'art. 11 dello Schema di Convenzione, rispetto ai termini stabiliti dal presente Accordo o dalla Convenzione, o in difetto entro quello stabilito dal singolo Istituto;
 - e) **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale della Convenzione, per ogni giorno solare di ritardo nell'esibizione di documenti richiesti dall'Istituto ai sensi dell'art. 13 dello Schema di Convenzione, decorsi tre giorni lavorativi dalla relativa richiesta dell'Istituto.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
 3. Il competente Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro, il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Accordo Quadro per grave inadempimento.
 4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
 6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
 7. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera h) delle premesse del presente Accordo Quadro, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

8. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
9. Sotto un profilo più generale, l'Istituto Capofila si riserva il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro in oggetto ed alla esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento del danno, a fronte di ogni grave violazione delle regole previste nel presente Accordo Quadro, nelle forme di cui all'art. 1453 c.c.

Art. 19 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, l'Accordo Quadro e le relative Convenzioni di Cassa dovranno essere eseguiti in proprio dall'Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa, l'Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell'operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Accordo Quadro.

Art. 20 (Recesso)

1. La Stazione Appaltante e gli Istituti convenzionati potranno recedere dal presente Accordo Quadro e dalle relative Convenzioni di Cassa in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Accordo Quadro e alle relative Convenzioni di Cassa, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
3. Il recesso del singolo Istituto Convenzionato dalla Convenzione stipulata non comporta recesso della Rete dall'Accordo Quadro, ma è limitato alla Convenzione medesima.

Art. 21 ***(Normativa in tema di contratti pubblici)***

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dall'Accordo Quadro per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
2. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
3. L'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 22 ***(Risoluzione dell'Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione)***

Il presente Accordo Quadro è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 135 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

Art. 23 ***(Risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)***

Il presente Accordo Quadro è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 136 del Codice, siccome richiamato dall'art. 297 del Regolamento.

Art. 24 ***(Clausole risolutive espresse)***

1. Il presente Accordo Quadro si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a. cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

- b. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
 - e. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - f. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisiti dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - g. cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa da parte dell'Appaltatore;
 - h. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - i. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice Etico e Modello Organizzativo adottati ai sensi del d. Lgs. 231/01 e s.m.i. mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante;
 - j. revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, o dell'equipollente titolo autorizzativo;
 - k. mancata restituzione della copia sottoscritta della Convenzione trasmessa dal singolo Istituto, una volta decorso il termine di 20 giorni solari dalla sua trasmissione.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto Capofila procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Appaltatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
5. In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporterà, in via automatica, la risoluzione automatica delle Convenzioni di Cassa in corso di esecuzione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 25 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva, ed osserverà per l'intera durata dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante e verso tutti gli Istituti facenti parte dell'Accordo di Rete, a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. Il singolo Istituto convenzionato, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore o il subappaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. n. 163/06, prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui all'art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 3° del Regolamento, la Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
 - per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
 - per il certificato di verifica di conformità;
 - per l'attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
 - per il pagamento del saldo finale;
 - per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
8. Qualora tra la stipula del presente Accordo Quadro e l'accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione Appaltante acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
9. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Stazione Appaltante e i singoli Istituti aderenti all'Accordo di Rete da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
10. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante o dei singoli Istituti aderenti all'Accordo di Rete per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante del relativo Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
11. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
12. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, i costi relativi alla sicurezza sono pari a € **34.250.000,00 (Euro trentaquattromilioniduecentocinquantamila,00)**, in conformità a quanto indicato dall'Appaltatore nella propria Offerta Economica.

13. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per i lavori, servizi e forniture n. 3/08, le Parti dichiarano che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro zero/00), in quanto il Servizio di cassa non contempla attività da eseguirsi nell'ambito di locali nelle disponibilità della Stazione Appaltante.

Art. 26 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro)

1. Quale soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro è individuato il DSGA Sig. Zinzi Antonio Palmiro in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. Giuseppe Palermo in qualità di Referente Unico dell'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

Poste Italiane S.p.A., Patrimonio Bancoposta

Viale Europa, n. 175

Alla c.a. Giuseppe Palermo, Fax 06.59582903

e-mail palermog2@posteitaliane.it

per l'Istituto Capofila

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "A. Meucci"

Viale Francesco Ferrari, n. 69

Alla c.a. del Dirigente Scolastico prof.ssa Concetta Amanti, Fax 0833.501591

e-mail leis00600n@istruzione.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 27 (Spese)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 28 (Foro competente)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.
2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni di Cassa.
3. A tal proposito, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dalla Convenzione le Parti, ciascuna per le rispettive finalità di trattamento, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali in qualità di Titolari autonomi.
6. In tale qualità, le Parti nell'esecuzione del presente Accordo saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza (i) a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento (ii) a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a

conoscenza (iii) a custodire - in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli artt. 31 e ss. del D. Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

7. Ciascuna Parte si impegna a mantenere reciprocamente indenne l'altra Parte da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata e nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice in relazione al trattamento di propria competenza.

Art. 30 (Varie)

1. Il presente Accordo Quadro, e le Convenzioni che saranno sottoscritte in sua esecuzione, sono regolati dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro o delle relative Convenzioni di Cassa sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo Quadro o delle Convenzioni di Cassa nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casarano, _____

L'APPALTATORE



L'ISTITUTO CAPOFILA



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell'Accordo Quadro: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e valore dell'Accordo Quadro), Art. 4 (Durata e decorrenza dell'Accordo Quadro ed eventuali proroghe), Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Servizio), Art. 6 (Stipula delle Convenzioni di Cassa), Art. 7 (Organi di governo dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni, e modalità di raccordo tecnico-operative), Art. 8 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 10 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Avvio dell'esecuzione delle Convenzioni), Art. 12 (Verbale di avvio dell'esecuzione), Art. 13 (Sospensione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa), Art. 14 (Sospensioni illegittime), Art. 15 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore), Art. 16 (Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante), Art. 17 (Attestazione di regolare esecuzione e successivi provvedimenti), Art. 18 (Penali), Art. 19 (Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e delle Convenzioni di Cassa, subappalto e personale dell'Appaltatore e del subappaltatore), Art. 20 (Recesso), Art. 21 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 22 (Risoluzione dell'Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione), Art. 23 (Risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), Art. 24 (Clausole risolutive espresse), Art. 25 (Lavoro e sicurezza), Art. 26 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all'Accordo Quadro), Art. 27 (Spese), Art. 28 (Foro competente), Art. 29 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 30 (Varie).

Casarano, _____

L'APPALTATORE

